

COMUNE DI PALAU

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 30 del 7 dicembre 2020	<i>OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento relativo all'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</i>
--	--

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento all'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021 del c.d. *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* in sostituzione:

- 1) della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- 2) del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- 3) dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- 4) del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari,
- 5) del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Osservato che il suddetto canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Richiamato l'art. 1, comma 821, della sopracitata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 ai sensi del quale *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle*

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Esaminata la proposta di regolamento inerente l’approvazione del regolamento relativo all’applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell’ente, che il canone, in quanto sostitutivo di quelli precedentemente in vigore, dovrà assicurare un gettito almeno pari alla sommatoria delle entrate derivanti dagli canoni;

Osservato:

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, che il gettito connesso all’introduzione del nuovo canone dovrà trovare adeguata rappresentazione nel bilancio di previsione in corso di approvazione;
- che la proposta di regolamento presentata risulta coerente e compatibile con il quadro normativo sovraordinato,

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento in oggetto.

Il Revisore Unico

Dott. Giovanni Pinna Parpaglia

